



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 761
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 giugno 2022

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (1^a notturna)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (2^a notturna)</i>	»	12

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 22 giugno 2022

Plenaria

575^a Seduta (1^a notturna)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per l'illustrazione del contenuto del maxiemendamento.

La sottosegretaria SARTORE, nell'illustrare la nota della Ragioneria generale dello Stato che accompagna il maxiemendamento, si sofferma in primo luogo sulle richieste di riformulazione necessarie ad escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Dà inoltre sinteticamente conto

delle osservazioni non ostative alla bollinatura, nonché di quelle non ostative alla verifica ma con criticità rispetto al PNRR.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in relazione alle riformulazioni riferite all'articolo 44, osserva che alcune modifiche richieste sembrano esulare dai profili finanziari di competenza della Commissione.

Il presidente PESCO (*M5S*) richiama l'attenzione sulla riformulazione relativa al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 44, con particolare riguardo al capoverso "Art. 1", comma 3, corrispondente all'emendamento 44.126 (testo 5), in tema di formazione continua obbligatoria, esprimendo forti perplessità sulla richiesta della Ragioneria generale dello Stato di collocare le iniziative formative in questione fuori dall'orario di insegnamento.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), nel ricostruire sinteticamente le vicende che hanno condotto all'approvazione dell'emendamento in questione, fa presente che, di norma, tali attività formative sono rimesse alla contrattazione collettiva e, dal punto di vista gestionale, all'autonomia dei singoli istituti, che provvedono in modo elastico alle eventuali esigenze di sostituzione del personale docente impegnato nelle iniziative di formazione. La proposta di riformulazione avanzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle sue motivazioni, non sembra tener conto della flessibilità che caratterizza l'organizzazione del lavoro nella scuola e potrebbe avere effetti controproducenti sul corpo docente.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) contesta l'uso distorto e forzato, da parte della Ragioneria generale dello Stato, del parere sui profili finanziari nel corso dell'intero esame del provvedimento: ciò dimostra un'inaccettabile mancanza di considerazione dei tecnici nei confronti del Parlamento. Anche in quest'ultimo passaggio, la posizione assunta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze denota una scarsa conoscenza del mondo scolastico e rischia concretamente di aggravare lo stato di frustrazione, già elevato, degli insegnanti.

Il presidente PESCO (*M5S*) segnala l'esigenza, al riguardo, di correggere la riformulazione proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'autonomia scolastica nella gestione delle attività formative.

La sottosegretaria SARTORE, nel riservarsi di svolgere un breve approfondimento sulla questione segnalata, mette intanto a disposizione della Commissione un'ulteriore riformulazione dell'articolo 44, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, che supera il testo riportato nella nota di accompagnamento, e alla quale si condiziona la verifica positiva del maxi-emendamento.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori FERRO (*FIBP-UDC*), ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e MANCA (*PD*), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta, al fine di segnalare alla Presidenza del Senato la necessità per la Commissione di avere a disposizione un margine temporale più ampio per approfondire le questioni emerse sui profili finanziari del maxi-emendamento.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 21, riprende alle ore 21,25.

Il PRESIDENTE dà la parola alla sottosegretaria SARTORE per riferire in ordine alle questioni sollevate prima della sospensione su alcune riformulazioni chieste dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE, nel ringraziare la Commissione per i profili segnalati e per il contributo dato a risolverli, illustra una proposta di modifica della riformulazione relativa all'articolo 44, capoverso «Art. 1», comma 3, che prevede di aggiungere alla fine le seguenti parole: «ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale.».

Il presidente PESCO (*M5S*), nel condividere tale integrazione, evidenzia che un'analogha problematica sembra porsi in relazione all'ultimo periodo del comma 1 del capoverso «Art. 16-ter» dell'articolo 44, in relazione al quale ritiene necessario assicurare la retribuzione delle attività formative ivi previste.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte le senatrici MALPEZZI (*PD*), MONTEVECCHI (*M5S*) e il PRESIDENTE (*M5S*), la sottosegretaria SARTORE illustra una modifica alla riformulazione contenuta nella nota, con riguardo all'articolo 44, capoverso «Art. 16-ter», comma 1, ultimo periodo, con la quale si fa salvo quanto già stabilito in relazione al comma 3 del capoverso «Art. 1» della medesima disposizione, così da assicurare un adeguato spazio alla contrattazione collettiva e all'autonomia scolastica.

Il PRESIDENTE, nel concordare con la proposta appena formulata dal Governo, prospetta quindi, secondo l'orientamento manifestato per le vie brevi dalla Commissione, di non recepire nel parere le osservazioni non ostative alla bollinatura.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede di inserire nel parere almeno l'osservazione concernente la modifica della rubrica dell'articolo 15-bis.

Con l'assenso del GOVERNO, la Commissione accede a tale richiesta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 14, il comma 6-*vicies ter* sia sostituito dal seguente: "Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.";

– all'articolo 15-*ter*, il comma 3 sia soppresso e il comma 4 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.";

– all'articolo 16-*bis*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: 'l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001' sono sostituite dalle seguenti: 'l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.'";

– all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *b*), capoverso 961-*ter* sia soppresso il seguente comma: "2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.";

– all'articolo 17-*ter*, i commi da 2 a 5 siano sostituiti dai seguenti:

"2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: 'per l'anno 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2022' e le parole da '1.231' a 'e 123' sono sostituite dalle seguenti: '120'.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari ad euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

– all'articolo 30 dopo il capoverso al comma 5, sia inserito il seguente: "Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

'5-*bis*. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *d*), n. 4 pari a euro 20.900 per l'anno 2022 ed euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti al-

l'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.'";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), capoverso "Art. 1", al comma 3, ultimo periodo, siano inserite, dopo le parole: "Le iniziative formative di cui al presente comma", le seguenti: "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e", nonché siano aggiunte, in fine, le seguenti: ", ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *d*), capoverso "Art. 2-ter", il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *d-bis*), comma 2-bis, sia aggiunto in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *h*), capoverso "Art. 16-ter", al comma 1 il periodo: "In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita", sia sostituito dal seguente: "La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *h*), capoverso "Art. 16-ter", il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità *una tantum* è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 mi-

lioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto a 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031, a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al nono periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico del-

l'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma."

– all'allegato B (articolo 16-ter, comma 8), punto 1), alinea, primo periodo, dopo le parole: "il riconoscimento dell'incentivo salariale" siano inserite le seguenti: ", nel limite delle risorse assegnate,";

– all'articolo 47, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipes formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

– all'articolo 47, i comma 6 e 7 siano sostituiti dai seguenti:

"6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente previste dalla normativa vigente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

7. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 202, n. 178, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi."

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione:

– all'articolo 15-*bis*, nella rubrica, siano soppresse le seguenti parole: "e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro".».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore, risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta già convocata per domani, giovedì 23 giugno 2022, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,45.

Plenaria**576^a Seduta (2^a notturna)***Presidenza del Presidente*

PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 23,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazione)

Il presidente PESCO fa presente che l'ulteriore convocazione della Commissione si è resa necessaria al fine di integrare il parere già reso nella precedente seduta. Il Governo ha infatti comunicato che, a seguito di un errore meramente materiale nella nota di accompagnamento all'emendamento 1.9000, è stata richiesta la soppressione di due periodi, ai commi 4 e 5 dell'articolo 17-ter, concernenti rispettivamente la proroga della durata dei contratti a tempo determinato negli uffici giudiziari e la relativa copertura finanziaria.

La sottosegretaria BINI conferma che si è trattato di un mero errore materiale della nota della Ragioneria generale dello Stato e chiede pertanto il ripristino delle disposizioni sopra richiamate.

Il presidente relatore PESCO (M5S) prospetta quindi l'integrazione del parere con l'aggiunta di due ulteriori commi, 6 e 7, alla riformulazione dell'articolo 17-ter, corrispondenti alle disposizioni precedentemente espunte ai commi 4 e 5.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente relatore PESCO (M5S) illustra una nuova proposta di parere, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso

dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 14, il comma 6-*vicies ter* sia sostituito dal seguente: "Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.";

– all'articolo 15-*ter*, il comma 3 sia soppresso e il comma 4 sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.";

– all'articolo 16-*bis*, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai

contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.";

– all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *b*), capoverso 961-*ter* sia soppresso il seguente comma: "2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.";

– all'articolo 17-*ter*, i commi da 2 a 5 siano sostituiti dai seguenti:

"2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: 'per l'anno 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2022' e le parole da '1.231' a 'e 123' sono sostituite dalle seguenti: '120'.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari ad euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.";

– all'articolo 30 dopo il capoverso al comma 5, sia inserito il seguente: "Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

'5-*bis*. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *d*), n. 4 pari a euro 20.900 per l'anno 2022 ed euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764

euro per l'anno 2022 e 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.'";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *b*), capoverso "Art. 1", al comma 3, ultimo periodo, siano inserite, dopo le parole: "Le iniziative formative di cui al presente comma", le seguenti: "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e", nonché siano aggiunte, in fine, le seguenti: ", ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *d*), capoverso "Art. 2-ter", il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *d-bis*), comma 2-bis, sia aggiunto in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *h*), capoverso "Art. 16-ter", al comma 1 il periodo: "In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita", sia sostituito dal seguente: "La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.";

– all'articolo 44, comma 1, lettera *h*), capoverso "Art. 16-ter", il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità *una tantum* è corri-

sposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto a 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031, a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al nono periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istru-

zione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma."

– all'allegato B (articolo 16-ter, comma 8), punto 1), alinea, primo periodo, dopo le parole: "il riconoscimento dell'incentivo salariale" siano inserite le seguenti: ", nel limite delle risorse assegnate,";

– all'articolo 47, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipes formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

– all'articolo 47, i comma 6 e 7 siano sostituiti dai seguenti:

"6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

7. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi."

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione:

– all'articolo 15-*bis*, nella rubrica, siano soppresse le seguenti parole: "e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro".».

Con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 23,45.

